REGOLAMENTO

DELLA

GUARDIA NAZIONALE

DI

CIVITELLA

ROCCA S. CASCIANO
TIPOGRAFIA DI FEDERIGO CAPPELLI

1861.

TITOLO PRIMO
Del Servizio in generale

CAPO PRIMO
Del Servizio obbligatorio

Art. 1.° Il servizio ordinario è obbligatorio per i militi d'ogni grado nell'interno del Comune, ed è determinato dalle Autorità competenti.

Tale servizio consiste: in servizio di guardia, di pattuglia, di evoluzioni e d'esercizi militari, di riviste per ispezioni d'armi, e tiro al bersaglio, ed ogni altro comandato nell'interesse della conservazione dell'ordine, della tranquillità pubblica, e della proprietà privata.

É pure obbligatorio l'intervento alle feste nazionali, agli onori funebri, alla ricognizione dei graduati, quando sia dal Comandante ordinato.

CAPO SECONDO
Attribuzioni e doveri del Comandante

Art. 2.° Il comando della compagnia è devoluto al Capitano.

Art. 3.° Il Comandante, attenendosi al presente Regolamento, dispone perchè la Guardia Nazionale sia chiamata ai diversi servizi da esso prescritti, ed un suo ordine del giorno, reso pubblico, varrà quanto l'invito individuale. Conseguentemente egli prescrive il turno a norma del quale ogni graduato o milite deve prestare servizio; determina la forza occorrente; invigila che il servizio sia puntualmente eseguito, e per mezzo del furiere di compagnia trasmette ai militi e graduati i suoi ordini.

Art. 4.° Ogniqualvolta lo crede necessario chiama al rapporto gli uffiziali della Compagnia, per dare loro gli opportuni avvertimenti per il regolare andamento del servizio.

Art. 5.° Qualora circostanze gravi rendano indispensabile di concedere dispense temporarie, sarà in sua facoltà di accordarle, disponendo però che sia fatta l'opportuna annotazione sul registro di servizio.

Art. 6.° Al Comandante è affidata la sorveglianza della istruzione dei militi e graduati, come pure quella sulla tenuta delle armi e della divisa.

CAPO TERZO

Attribuzioni e doveri dei diversi Ufficiali, Sotto Ufficiali, Caporali e Militi

Art. 7.° Il Capitano non può rifiutarsi a qualunque servizio che accenni alla conservazione dell'ordine, e della pubblica tranquillità, che gli sia regolarmente comandato.

Art. 8.° Il Capitano deve presenziare l'istruzione della Compagnia, e prender parte alle evoluzioni militari, ispezioni d'armi e riviste.

Art. 9.° Tiene per mezzo del Furiere il Ruolo di compagnia annotandovi tutte le variazioni che accadono, e che il presidente del Consiglio di Ricognizione gli avrà notificate.

Art. 10.° È responsabile della regolarità del Registro di servizio tenuto dal Furiere, per cui sarà obbligato a verificarlo ogni otto giorni ed apporvi il visto di approvazione. È pure responsabile della pronta distribuzione delle bullette di guardia, pattuglia o qualunque siasi altro servizio.

Art. 11.° Può radunare i Militi e graduati della compagnia per oggetti di servizio, e provvedere sulle loro istanze e reclami, se questi concernono cose di sua attribuzione; o trasmetterli a chi di ragione se eccedono le sue facoltà.

Art. 12.° In caso d'assenza è surrogato dal Luogotenente, o dall'Uffiziale di maggior grado ed anzianità disponibile.

Art. 13.° I Luogotenenti e Sottotenenti dipendono direttamente dal Capitano ed alternano fra di loro il servizio, nè possono rifiutarsi a quelli che loro venissero dal Capitano comandati.

Art. 14.° Il Sergente Furiere è esente dal servizio di Guardia, dipende dal Capitano, e ad ogni sua chiamata è in obbligo di rispondere.

Art. 15.° Ha l'obbligo di tenere i tre seguenti Registri:

Un primo, detto Ruolo, indicante il giorno in cui ciascun milite avrà prestato il servizio di Guardia o di Pattuglia.

Un secondo, che comprenda i Militi temporariamente dispensati dal servizio per causa di malattia, od altro con indicazione di chi ha autorizzato la dispensa.

Un terzo, che contenga i speciali servizi obbligatori a cui venissero i militi chiamati, diversi da quelli di Guardia o Pattuglia.

È responsabile della regolare tenuta dei Registri suindicati verso il Capitano Comandante.

Art. 16.° Ricevuto avviso dal Comandante della forza occorrente nel servizio, spedisce tosto per mezzo del tamburo, le bollette informandone il Capitano.

Nello spedire le dette bollette, dovrà attenersi all'ordine progressivo con cui i militi sono inscritti nel Ruolo di servizio.

Art. 17.° Prima che il servizio venga incominciato, spedirà la distinta dei nomi dei Graduati e militi invitati.

Art. 18.° Allorchè la Compagnia o frazione di essa si riunirà, dovrà essere presente per fare l'appello de' militi, e prender nota dei mancanti, a seconda delle prescrizioni del Capitano.

Art. 19.° In qualunque circostanza, o tempo venissero dal Comandante domandati militi per rinforzo di Guardia, per Pattuglie straordinarie, o per altro qualsiasi servizio, deve eseguire prontamente l'ordine ricevuto.

Art. 20.° Per i cambi di turno, e per le surrogazioni permesse dalla Legge tengono apposite annotazioni nei loro registri.

Registra pure le variazioni avvenute nella Compagnia per assenze, malattie, decessi, traslocamenti di domicilio, dispense temporarie o definitive relativamente ai Graduati e militi, e le consegna al Capitano, usando per tale occorrenza dei documenti che venissero loro comunicati dal Capitano, ò delle informazioni che per sè stessi avessero potuto assumere.

Art. 21.° Il Caporale Furiere deve coadiuva-

re il Sergente Furiere e abilitarsi nella regolare tenuta dei Registri di servizio.

Art. 22.° È esente dal servizio di Guardia qualora per assenza, o malattia del Sergente Furiere avesse prestato in un turno di Guardia la sua opera per due giorni, in caso diverso presta il servizio indicato adempiendo le funzioni di Caporale, o anche di Sergente, giusta gli ordini dati dal Comandante.

Art. 23.° È presente in tutte le riunioni di Compagnia, o frazione di essa, e specialmente per istruzioni militari, e per ogni altro servizio obbligatorio.

Art. 24.° Può essere richiesto dal Capitano Comandante per fare note, registri, scritturazioni, e cose simili: in tale caso il Comandante può dispensarlo dal servizio di Guardia.

Art. 25.° I Sergenti e i Caporali si presentano a qualunque chiamata di servizio fatta dai loro superiori.

Il loro posto nelle file, e le loro incombenze vengono determinate dal Comandante.

Art. 26.° Le attribuzioni e i doveri pel servizio di Guardia sono accennati nel Titolo Secondo di questo Regolamento.

Art. 27.° Chiamati in servizio sono in obbligo di presentarsi armati di tutto punto e colla

prescritta divisa, a meno che non sia stato disposto altrimenti.

Art. 28.° Il presentarsi in servizio disarmati, o con fucile irruginito, o con altro differente da quello consegnato, costituisce una mancanza, un rifiuto al servizio medesimo.

Art. 29.° La mancanza del fucile, sia che provenga dal non essere ancora stato somministrato, sia che il Graduato non siasi presentato a ritirarlo in tempo debito, non esime dall' intervenire ai servizii comandati.

Art. 30.° Sono responsabili della buona conservazione dell' Arma, e non possono servirsene in uso estraneo al servizio della Guardia Nazionale.

Art. 31.° Sono tenuti alle riparazioni di guasti avvenuti per fatti indipendenti dal servizio.

Art. 32.° Cessando di far parte della Guardia Nazionale, devono senza richiesta rinunciare al Comandante il fucile ricevuto, in quello stato che fu loro consegnato, e non possono sostituirne altro in sua vece.

Art. 33.° I Militi chiamati sotto le armi prendono il posto loro assegnato dal Comandante la Compagnia.

Art. 34.° In difetto di Sergenti i Caporali non possono esimersi dal farne le veci, quando ciò venga ordinato dal Capo della forza riunita.

Art. 35.° Qualora fosse loro comandato dal Capo di posto, o Sergente, un servizio diverso da quello a cui furono chiamati, anche turni di fazione o Pattuglie, sono tenuti ad obbedire, salvo il diritto che siane fatto cenno nel rapporto perchè il Capitano Comandante, sulla considerazione della qualità e continuazione del servizio straordinario prestato, giudichi se vi possa aver luogo il compenso per altro servizio da prestarsi.

Art. 36.° Le Attribuzioni ed i doveri dei militi pel servizio di Guardia sono contemplati al Titolo secondo, Capo secondo.

Il modo di presentarsi ad una chiamata, l' uso da farsi del fucile sono accennati agli articoli 27. 28. 29. 30. 31. 32.

CAPO QUARTO
Del modo di trasmettere gli ordini di Servizio

Art. 37.° Tutti gli ordini di servizio ordinario e straordinario, da chiunque provengano, devonsi diramare per mezzo del Comandante, esclusi i soli casi d' urgenza.

Gli ordini risguardanti il servizio di Guardia, e Pattuglie, Riviste, Istruzioni, Parate e qualsiasi altra riunione, sono comunicati alla Milizia nella

guisa formulata negli articoli seguenti, a norma delle diverse qualità di servizio.

Art. 38.° Tutti i militi d'ogni grado indistintamente sono chiamati al servizio di Guardia.

Il Comandante dispone per gli Uffiziali, il Furiere pei sotto Uffiziali, Caporali e pei militi a' quali tutti trasmettono nelle case loro l'ordine per mezzo del Tamburino.

Art. 39.° Il Furiere rimette col mezzo di bollette, gli ordini per Guardie fuori di turno prescritte dal Comandante, e per servizi da prestarsi dai militi in Compagnia diversa da quella cui trovansi inscritti.

Art. 40.° Il servizio giornaliero di Guardia, quando ne venga ordinata la instituzione, sarà somministrato per squadre, o mezze squadre per turno; ove occorresse una forza maggiore, il Comandante stabilirà in proposito.

Art. 41.° Il Sergente Furiere della Compagnia, al quale spetta di rilasciare le bollette, deve procedere nel comandare il servizio di Guardia secondo l'ordine progressivo con cui i Graduati e militi sono inscritti nel Ruolo di servizio, e niuno potrà variare quest'ordine senza disposizione del Comandante.

Lo stesso ordine sarà tenuto pel servizio di Pattuglia od altro.

Art. 42.° Le bollette che si trasmettono nei casi previsti dagli articoli 38. 39. 40. indicano il giorno, l'ora e il luogo di riunione non chè la qualità del servizio da prestarsi.

Esse devono essere recapitate 48 ore prima che cominci il servizio: tuttavia alla presentazione che in qualsiasi tempo vengane fatta, i militi di ogni grado sono obbligati a ritrovarsi al luogo della chiamata.

Art. 43.° Per gli esercizi militari è fatto invito dal Comandante, per mezzo d'ordine del giorno o di avviso a stampa.

Il modo di procedere dell'istruzione, e i doveri a quella relativi, sono indicati al Titolo Terzo di questo Regolamento.

Art. 44.° La pubblicazione degli ordini del giorno del Comandante si farà al Quartiere della Milizia.

Art. 45.° Una chiamata a raccolta coi tamburini senza preventivo avviso accenna ad un bisogno urgente, o ad un servizio d'ordine e di sicurezza obbligatorio a qualunque milite d'ogni grado; sono perciò in obbligo tutti di prender le armi e trovarsi al punto di riunione stabilito.

Art. 46.° Alla chiamata, preceduta da ordine del giorno, o da avviso a stampa, devono concorrere tutti indistintamente al luogo di riunione

e all'ora fissata; alla chiamata fatta per mezzo dei Tamburini, sono tenuti di riunirsi almeno dopo mezz'ora dacchè siasi incominciato a battere raccolta.

Art. 47.° Il luogo di riunione delle compagnie o parte di esse sarà al quartiere.

Art. 48.° L'appello nominale si farà dal Furiere della Compagnia.

Coloro che non si trovassero presenti all'appello, o che giungessero pochi minuti dopo, saranno considerati mancanti al servizio, a meno che una causa legittima giustificasse il ritardo.

La nota dei mancanti sarà trasmessa al Capitano Comandante.

Art. 49.° Non sarà valida scusa l'allegare ignoranza degli ordini pubblicati e trasmessi conformemente alle disposizioni prese con questo Capo di Regolamento.

CAPO QUINTO
Delle surrogazioni e cambi di turno

Art. 50.° Sono ammesse nella milizia le surrogazioni seguenti:

La surrogazione del figlio al padre, del fratello al fratello, del nipote allo Zio e reciproca-

mente, come altresì tra affini a medesimi gradi.

Art. 51.° Non può surrogare un altro quegli che conteporaneamente presta servizio per conto proprio.

Art. 52.° Non è ammessa la surrogazione quando trattasi d'istruzioni teorico-pratiche e di riviste.

Art. 53.° Non può essere surrogato quegli che presta un servizio fuori di turno, ordinato per punizione, giusta l'articolo 73 della Legge organica.

Art. 54.° É considerato nullo il servizio prestato da un surrogante che non abbia le qualità stabilite da questo Capo di Regolamento.

Art. 55.° A surrogare validamente per legge richiedesi avvertire il Capitano Comandante prima che il servizio cominci, giustificando, la surrogazione.

Art. 56.° Il Cambio di turno è concesso fra i militi sebbene non congiunti in parentela.

Tutto ciò che è detto negli articoli precedenti pel surrogante è applicabile al rimpiazzante con cambio di turno.

CAPO SESTO

Dell' obbedienza agli ordini, delle esenzioni o dispense dal servizio

Art. 57.° Un comando regolarmente trasmesso o pubblicato, costituisce immediatamente in istato di servizio quegli a cui è diretto; ed è perciò considerato in servizio per qualsiasi fatto relativo alle sue funzioni.

Art. 58.° L'illegalita, o erroneità d'un ordine di servizio, non costituisce già l'esenzione dal servizio, ma il Graduato o milite ha la facoltà di richiamarsene ai superiori i quali, verificato l'errore, provvederanno:

1. Chè il Graduato o milite, il quale indebitamente ha prestato un servizio vada esonerato da un eguale o consimile.

2.° Chè venga punito a termine di Legge chi ha dato motivo ai detti reclami.

Art. 59.° Le cause di dispensa enunciate all'articolo 29 della Legge 4 Marzo 1848 non valgono per dispensa temporaria, a meno che siano state dal Consiglio di Ricognizione o dal Comandante riconosciute e approvate preventivamente all'ordine di servizio.

Art. 60.° Non sono dispensati dal servizio

quei militi che villeggiano nel Circondario del Comune ove trovansi inscritti.

Art. 61.° Non vi ha luogo ad esenzione temporaria dal servizio per assenza o impedimento provenienti dall' esercizio di pubbliche funzioni, se non quando il Graduato o Milite possa far conoscere che tali cause esistevano al tempo in cui venivagli esibito l'ordine di servizio.

Art. 62.° A rimuovere ogni ostacolo all' adempimento del servizio della Guardia Nazionale, qualora un Graduato o milite, dopo aver cicevuto l'ordine di servizio, venga nell'impossibilità di prestarlo, e non possa ottenere dispensa dal Consiglio di Ricognizione, deve tosto darne avviso al Capitano della Compagnia dichiarandone il motivo.

CAPO SETTIMO
Degli Onori Militari

Art. 63.° Trovandosi in divisa, in servizio o no, ognuno è tenuto a rendere gli onori militari non solo ai Graduati della Guardia Nazionale, ma ben anche rigorosamente a tutti i Graduati dell'esercito, a qualsiasi arma essi appartengono.

Per gli onori da rendersi in servizio di Guardia, provvede il Capo Terzo, Titolo Secondo di questo Regolamento.

CAPO OTTAVO
Della Divisa

Art. 64.° La divisa generale approvata con R.° Decreto 16 Marzo 1859 è quella da indossarsi in servizio, e sarà ritenuto come mancante al servizio colui che vi si presenterà senza esserne vestito.

Art. 65.° È fatta facoltà a tutti gli Ufficiali di vestire in servizio l'assisa speciale, a norma dell'articolo 12 del Regolamento 6, Marzo 1859 relativo alla Legge 27 Febbrajo 1859.

Art. 66.° La divisa speciale si distingue in tenuta di parata, in tenuta ordinaria, ed in piccola tenuta.

Art. 67.° La tenuta da vestirsi è prescritta dal Comandante a seconda delle circostanze e dei servizi a farsi.

TITOLO SECONDO
Disposizioni particolari per il servizio di Guardia e di Pattuglia

CAPO PRIMO
Della riunione pel servizio di Guardia, e del modo di prestare il Servizio

Art. 68.° Il servizio di Guardia è posto sot-

to la tutela d'un Ufficiale d'ispezione, per turno.

Art. 69.° La Guardia sarà montata al Quartiere della Milizia; l'ora sarà determinata dal Comandante, ed indicata nelle rispettive bollette o lettere d'avviso.

Art. 70.° Tutti i Graduati e Militi comandati di servizio dovranno all'ora stabilita trovarsi al Quartiere.

Art. 71.° Il Furiere fa schierare i Militi su due righe, se più di dieci, su una sola riga, se meno, e destina uno o più posti a seconda del bisogno.

Art. 72.° Assieme all'Ufficiale d'ispezione passa l'ispezione dell'armi; fa l'appello poi dei graduati e militi comandati di servizio e si attiene all'articolo 18.

Art. 73.° Terminato l'appello, il Sergente Furiere fa presentare le armi e consegna la Guardia all'Ufficiale d'ispezione o al Sergente di Guardia.

Art. 74.° L'Ufficiale o il Sergente ne prenderà il comando e si recherà al luogo destinato.

Art. 75.° La Guardia in marcia comandata da un Ufficiale renderà gli onori soltanto agli Ufficiali Superiori della Guardia Nazionale passando da *Spall, in Parata.*

Art. 76.° Se la Guardia in marcia è comandata da un Sergente, o Caporale, e che incontra per via un Ufficiale della milizia Nazionale, o del-

l' Esercito, gli renderà gli onori portando le armi in parata o al braccio destro.

Art. 77.° Quando la Guardia in marcia s'incontri nel SS. Sacramento deve far alto, schierarsi in ordine di battaglia, mettere le armi al piede e il ginocchio a terra, se vi ha tamburino batte la cassa; l' Ufficiale saluta.

Art. 78.° Qualora la Guardia si trovasse in circostanza di non poter rendere tali onori, continua la marcia portando l' arma in parata; l' Ufficiale saluta.

Art. 79.° All' avvicinarsi della Guardia che monta, la scendente, avvertita dal grido *all' armi* della Sentinella, prende le armi che l' Ufficiale, o Sergente fa presentare, allorchè essa non è distante più di 20 passi circa dal posto.

Art. 80.° Il Comandante della Guardia che monta, giunto a portata, fa mettere le armi in parata e va a situarsi in ordine di battaglia a sinistra della Guardia che scende; e, dove non possa, a fronte della medesima.

Art. 81.° Allorchè la Guardia che monta è formata in battaglia, il Comandante fa rendere gli onori col presentare le armi e battere il tamburo.

Il Comandante di quella che scende è il primo a salutare, l' altra restituisce immediatamente il saluto.

Cessando contemporaneamente il tamburo dell' una e dell' altra parte, le due Guardie portano le armi al piede.

Art. 82.° Il Comandante della scendente rimette a quello della montante tutte le consegne e gli ordini a voce o in iscritto ricevuti, e dispone quindi pel cambio delle Sentinelle.

Art. 83.° Il Sergente della nuova Guardia, ottenuto prima la permissione dal suo Ufficiale d' ispezione, passa a prendere in consegna tutti gli oggetti segnati in apposita tabella esistente nel Corpo di Guardia, assumendone esso la responsabilità: partecipa indi all' Ufficiale, se vi è, la consegna ricevuta.

Il Sergente della Guardia scendente, prima di dare le consegne deve parimenti avere la permissione dal suo Comandante, ove esista.

Art. 84.° Date e ricevute in questo modo le consegne e terminato il cambio delle Sentinelle, il Comandante della Guardia che scende fa portare le armi in ispalla e si pone in marcia battendo il tamburo, mentre il Comandante di quella che monta fa presentare le armi, e batte egualmente il tamburo finchè quella sia alla distanza circa di 20 passi; passando indi coll' armi al piede, fa deporre le armi.

Art. 85.° La Guardia che scende seguita a

marciare coll' armi in ispalla, e batte sino alla distanza di 20 passi il tamburo; va al posto assegnato, leva le bajonette e rompe le righe.

CAPO SECONDO

Delle attribuzioni e doveri speciali dell' Ufficiale d' ispezione, del Sergente o Capoposto, del Caporale e del Milite prestante il Servizio di Guardia o di Pattuglia.

Art. 86.° L' Ufficiale d' ispezione si trova sempre presente all' appello della Guardia a lui affidata.

Art. 87.° Visita spesso di giorno e di notte il corpo di Guardia onde assicurarsi che il servizio proceda secondo prescrive il Regolamento, e che le consegne siano fedelmente trasmesse dall' uno all' altro Milite.

Art. 88.° Sua cura principale sarà quella di osservare che la forza della Guardia sia sempre presente tutta o almeno non diminuisca che secondo le prescrizioni dell' Articolo 99.

Art. 89.° Se nuove disposizioni gli fossero dal Comandante trasmesse, dovrà tosto comunicarle al Sergente o Capo di posto per la pronta esecuzione.

Art. 90.° Rinvenendo, che per incuria, o per ubbriachezza dei Graduati il servizio non proceda nelle debite forme, vi ripara per quanto è in suo potere e ne fa rapporto immediatamente al Comandante.

Art. 91.° Nelle sue visite d' ispezione vestirà la piccola tenuta con sciarpa.

Art 92.° Il Sergente di Guardia, o Capo-Posto assegna un numero ad ognuno dei fazionarii, e assiste al primo cambio delle Sentinelle, affinchè le consegne sien trasmesse con precisione.

Art. 93.° Egli non può sotto alcun pretesto allontanarsi dal corpo di Guardia, salvo permissione dell' Ufficiale d' ispezione, o per prender cibo, o per motivi urgenti, ne' quali casi rimetterà il comando a chi gli succede per grado.

Art. 94.° É dovere del Sergente o Capo-Posto di vegliare accuratamente che la Guardia si astenga da ogni stravizio, eccesso, o disordine, e procurare che il decoro della Milizia non venga compromesso.

Art. 95.° Può permettere durante la giornata ad un terzo della forza di servizio di allontanarsi dal Corpo di Guardia, purchè tale assenza non oltrepassi la durata di un' ora.

Art. 96.° Non deve accordare alcun permesso di assentarsi dal corpo di Guardia dalle ore

9 di sera alle 6 del mattino, dal mese di Ottobre a tutto Marzo, e dalle ore 9 della sera alle 4 del mattino negli altri mesi; salvo sempre quei speciali casi d' urgenza ne' quali potrà accordare permesso, coll' obbligo d' accennare nel suo rapporto giornalmente il caso avvenuto.

Art. 97.° Accadendo disordine o tumulto a portata del posto, è suo dovere di spedire una forza non eccedente però mai la metà di quella del corpo di Guardia se di giorno; e di un terzo, se di notte, per stabilire l' ordine, avvertendola d' usare modi garbati e persuasivi; e, ove fosse d' uopo, coll' arresto dei perturbatori, stendendone processo verbale.

Lo stesso deve fare in caso d' incendio, affine di impedire l' affollamento e la confusione, facendone immediatamente relazione al Comandante.

Art. 98.° Se un disordine ha luogo in casa privata, non è tenuta a concorrervi senza richiesta di colui nella cui abitazione avviene.

Art. 99.° Nel caso di tumulti o di agitazioni allarmanti in luoghi pubblici, non vi sarà d'uopo nè di richieste, nè di permissione di Autorità competenti per intromettersi a far cessare colla forza il disordine.

Art. 100.° Deve aderire alle richieste fatte

per iscritto da Magistrati e Funzionarii che hanno il diritto di richiedere direttamente la Forza Pubblica e coadiuvare altresì gli agenti della medesima nelle loro funzioni.

Art. 101.° A qualunque altro annunzio di delitto o di ordine perturbato, che non venga da pubblico funzionario è pure in obbligo di spedire forza armata, avvertendo di trattenere colui che ha recato l'avviso fintantochè sia stata constatata la realtà della sua deposizione, per rimetterlo, in caso di falsa notizia, a disposizione delle autorità competenti.

Art. 102.° È tenuto a ricevere gli arrestati che gli agenti di Forza pubblica avessero a consegnargli facendoli spogliare di qualunque arme e toglier loro qualunque oggetto che potesse esser corpo di reato.

Nel caso d'arresto, o di consegna di qualche arrestato da altra forza, deve prender nota dell'ora, luogo e cagione del seguito arresto, del nome, qualità e dimora delle persone arrestate e del nome delle arrestanti.

Art. 103.° Se l'arresto è stato operato dalla Guardia Nazionale e per gravi motivi, deve redigerne processo verbale da firmarsi da due almeno di coloro che hanno preso parte all'arresto.

Presentandosi un' autorità di Pubblica Sicu-

rezza per ritirare l'arrestato, lo consegna dietro ricevuta.

Art. 104.° Il Sergente o Capo-Posto di Guardia deve con attenzione invigilare perchè si presentino le armi e si gli onori come è prescritto al Capo Terzo di questo Secondo Titolo.

Art. 105.° Il Sergente o Capo-Posto di Guardia sorpreso da malattia che non gli permetta più di adempire i doveri del suo servizio, deve darne avviso immediato al Comandante che lo farà rilevare.

Art. 106.° A norma dell' Articolo 72 della Legge Organica, il Sergente o Capo-Posto di Guardia può valersi contro dei Militi dei seguenti mezzi di repressione:

1.° Una fazione fuori di turno contro qualunque Milite che avrà mancato all' appello o si sarà allontanato dal corpo senza licenza.

2.° La detenzione nella prigione del posto contro qualunque Milite di servizio in istato di ubbriachezza, o che si sarà fatto colpevole di rumore, strepito, vie di fatto, o di provocazione al disordine ed alla violenza.

Art. 107.° Sarà tenuto di spedire nel mattino al Comandante i speciali rapporti intorno a cose straordinarie avvenute nel trascorso servizio.

Prima però di discendere dalla Guardia farà un rapporto contenente:

1.° Il riparto dei servizi prestati.

2.° Le mancanze e le punizioni infflitte a termine dell' Articolo 106.

3.° Ogni altro evento straordinario occorso posteriormente al primo rapporto.

Art. 108.° Il Caporale di Guardia è incaricato particolarmente del cambio delle Sentinelle e della riconoscenza delle Pattuglie.

Art. 109.° In sua mancanza farà le veci un Milite destinato dal Comandante del Posto.

Art. 110.° Riceve dal discendente la Guardia tutto ciò che è confidato alla custodia delle Sentinelle.

Art. 111.° Conduce le Sentinelle al cambio, e giunto in prossimità di quella che viene rilevata, le colloca al di lei fianco dalla parte da cui giunge, quindi comanda loro di presentare le armi.

Ascolta attentamente le medesime onde bene accertarsi che nulla sia ommesso, o variato; fatte indi riportare le armi in ispalla parte per un successivo cambio, ove abbia luogo, se no rientra al Quartiere.

Art. 112.° Deve aver cura di non porre un Milite in Sentinella in istato di ubbriachezza, o di malattia, e accorgendosi che alcuno si trovi in tale stato, deve farne immediata relazione al Sergente di Guardia.

Art. 113.° Se una Sentinella commettesse qualche fallo degno di punizione, deve farne subito relazione al Sergente o Capo-Posto perchè ordini di rilevarla.

Art. 114.° Ha cura di rilevare le Sentinelle alle ore fissate, così di giorno come di notte, e non permette che vadano sole e si diano per se stesse il cambio.

Art. 115.° Accadendo di ritrovare una Sentinella addormentata, il Caporale la disarma, nello stesso tempo, ottenuta permissione dal Sergente o Capo - Posto la rileva, la mette nella prigione del posto, per essere poscia punita al discendere della Guardia.

Art. 116.° È strettamente proibito di portare l' arma a genio e senza bajonetta, sia nel andare a rilevare che nel ricondurre le Sentinelle al corpo di Guardia.

Art. 117.° Il Milite di Guardia non può allontanarsi dal corpo, senza prima averne ottenuta permissione dal Sergente o Comandante del posto, nè protrarre oltre il tempo conceduto la sua assenza.

L' assenza dal posto, senza autorizzazione, e l' assenza autorizzata ma prolungata oltre il termine stabilito, sono puniti secondo l' alinea primo dell' Articolo 72 della Legge Organica.

Art. 118.° Nell' assentarsi temporariamente dal corpo di Guardia nessun Milite può asportare il fucile.

Art. 119.° Il Milite di Guardia presta il servizio secondo l' ordine risultante dal numero rispettivo in conformità dell' Articolo 92.

Art. 120.° Può un Milite scambiare con un altro il numero d' ordine di servizio formato dal Sergente, ma il servizio sarà tuttavia comandato nominativamente secondo l'ordine del riparto medesimo, di modo che ciascun Milite resta responsabile delle mancanze avvenute nel servizio, nell'ora e luoghi assegnatigli dal Sergente, sebbene lo stesso Milite avesse già soddisfatto a consimile servizio per conto o vece altrui.

Art. 121.° É rigorosamente vietato nel corpo di Guardia il giocare, il riunirvisi di persone estranee, il gozzovigliare; l' ordine, la quiete, la nettezza dovendo costantemente regnare in esso.

Dopo le ore 10 di sera specialmente, deve esservi silenzio ed è proibito tutto ciò che tende a turbarlo.

Art. 122.° È pure proibito di portare guasti alle muraglie e a qualunque altro oggetto esistente nel corpo di Guardia stesso, di coprire le pareti, tanto interne che esterne, e di affiggere scritti non concernenti il servizio.

Art. 123.° Si troveranno sempre affissi nel corpo di Guardia.

1.° I Regolamenti che ne riflettono il servizio.

2.° La Tabella delle consegne e degli ordini particolari.

3.° La nota dei Graduati e Militi che costituiscono la forza della Guardia.

4.° La nota degli oggetti dati in consegna ed esistenti nel corpo di Guardia.

CAPO TERZO
Degli onori da rendersi dai posti di Guardia

Art. 124°. Le Guardie prendono le armi sempre quando passa dinnanzi al loro posto truppa armata: se son in più di dieci si dispongono su due righe, se in meno sopra una sola riga.

Art. 125.° Se la truppa passante è comandata da un Ufficiale, ed Ufficiale è pure il Comandante della Guardia, questi deve far presentare le armi quando la truppa passa in ordine coll' arme in parata, e far battere la marcia, se la truppa passante pure batte la cassa.

Che se la truppa passa coll' armi in riposo, alla spalla, a genio, ancorchè si batta da essa

la cassa, la Guardia rimane colle armi in parata.

Art. 126.° Se la Truppa è comandata da un basso Ufficiale, e la Guardia da un' Ufficiale, quest' ultima rimane coll' armi in parata, se quella ha le armi in parata; e coll'armi in riposo, se quella ha le armi in riposo, in spalla, a genio.

Art. 127.° Se la Guardia è comandata da un basso Ufficiale, e la truppa passante coll' armi in riposo o a genio fosse comandata da un Ufficiale, la Guardia rimane nondimeno coll' armi in parata.

Art. 128.° Se la truppa passante e la Guardia sono entrambe comandate da bassi Ufficiali, essi si regolano come è stabilito per gli Ufficiali colla riserva che il tamburino non batte.

Art. 129.° Quando passa truppa senz' armi, il Sergente di Guardia fa prendere le armi e tenerle al piede.

Lo stesso deve osservare al passaggio di processioni, o funerali.

Art. 130.° Qualunque volta il SS. Sacramento passa in vista dei posti, tanto di giorno quanto di notte, tutte le Guardie prendono le armi e le presentano, il tamburino batte la cassa, l'Ufficiale saluta: mettono indi l' arme al piede e il ginocchio a terra.

Art. 131.° Tutta la Guardia prende e pre-

senta le armi per i Cavalieri della SS.ª Annunziata e i Capitani Generali, l' Ufficiale saluta, il tamburino batte la cassa; lo stesso viene praticato per il corpo Municipale, pel Comandante la milizia, per l' Intendente del Circondario e Generale della Provincia, pel Sindaco del Comune, semprechè queste persone sieno nell' esercizio delle loro funzioni.

Art. 132.° Prendono pure le armi e le presentano al corpo degli Ufficiali della Guardia Nazionale e a quello dell' Esercito: l' Ufficiale saluta, il tamburino batte la cassa.

Art. 133.° Durante la notte i posti non prenderanno le Armi per rendere gli onori, salvo pel SS. Sacramento.

CAPO QUARTO
Delle Sentinelle

Art. 134.° Le sentinelle devono strettamente attenersi agli ordini che sono loro trasmessi dalle discendenti e a quelli, che fossero in aggiunta dati dal Caporale che le ha postate.

Art. 135.° Non si lasciano rilevare da altri fuorchè dal Caporale della propria Guardia.

Art. 136.° Devono avere il fucile colla bajonetta in canna senza turaccio alla bocca col-

l'acciarino scoperto, salvo ordini in contrario.

Art. 137.° Con dignitoso contegno ed esatto adempimento dei loro doveri cercano ispirare quel rispetto che hanno diritto d'esigere da qualsiasi persona.

Art. 138.° Se alcuno tentasse di forzarle con violenza, chiamano ajuto col grido *all'armi*; in estremo possono respingere l'agressore colla bajonetta e anche fargli fuoco adosso.

Cedendo per mancanza di fermezza, di coraggio saranno punite.

Art. 139.° Di notte tempo non permettono che alcuno si avvicini a loro, e però sentendo gente approssimarsi, devono dare in tempo il *chi va là*, venendo alla posizione di pronti; e sulla risposta, benchè amichevole, avvertire di passare alla larga.

Art. 140.° Parimenti fermano le Pattuglie col grido *alt*, *chi va là*, venendo alla posizione di *pronti*: alla risposta, *Pattuglia* l'avvertono col *passi alla larga*; la lasciano avvanzare, tenendo l'arma a *pronti*, finchè siasi alquanto allontanata.

Art. 141.° Qualora le Pattuglie avanzassero per rientrare al Quartiere, le Sentinelle chiamano il Caporale di Guardia perchè venga a riconoscerle.

Art. 142.° Se all'*alt*, *chi va là* delle Senti-

nelle von viene risposto, esse devono ripeterlo la seconda e indi la terza volta, e rimanendo ancora senza risposta, gridano *alto là* chiamando il Caporale di Guardia e avvisando il passante che se continua ad innoltrarsi si farà fuoco.

Quantunque le Sentinelle abbiano autorità di sparare e di servirsi, se d'uopo, della bajonetta contro colui che s'innoltra senza rispondere, tuttavia non fanno fuoco ma procurano soltanto di ottenere l'arresto; potendo accadere che l'individuo sia sordo, muto o pazzo.

Art. 143.° É proibito ad ogni Sentinella di sedere, dormire, fumare, mangiare, bere, dare e prender tabacco, e trattenersi conversando, abbandonare il fucile appoggiato al casotto, al muro o ad altro anche standovi vicino, ma devono sempre averlo in ispalla, in riposo, a genio o al piede.

Art. 144.° Non devono mai sotto alcun pretesto abbandonare il loro posto, ne allontanarsi più di dieci passi dal luogo assegnatogli; in bisogno urgente però devono farne avvertito il loro Caporale, acciocchè provegga tosto al momentaneo loro cambio.

Art. 145.° Devono impedire che si commettano indecenze e si facciano immondizie vicino al loro posto.

Art. 146.° Occorrendo loro di vedere un in-

cendio, un tumulto, una rissa, chiamano il Caporale di Guardia, e ne lo informano.

Art. 147.° Devono mettere l'arma al riposo e battere colla mano destra il mancante del calcio pei sotto Ufficiali, e portare l'arma in parata per gli Ufficiali dal Sottotenente sino al Capitano inclusivamente, e presentarla per quelli superiori, cominciando dal Grado di Maggiore, qualunque sia l' arma ed il corpo cui essi appartengono, purchè rivestiti della loro divisa ed armati.

Art. 148.° Un saluto eguale agli Ufficiali di grado inferiore al Maggiore fanno alle persone decorate della medaglia d'onore al valore militare, della croce di qualsiasi ordine del Regno, ancorchè in abito borghese, purchè abbiano la medaglia o la croce e non soltanto il nastro: ai Capellani, agli Uditori di Guerra, ai Commissari, ed ai Chirurghi Militari, quando vestono la Divisa.

Art. 149.° I Cavalieri dell'ordine supremo della SS.ª Annunziata, Gran Cordone e Comendatori di Savoja e dei SS. Maurizio e Lazzaro, sono salutati come Ufficiali Generali.

Art. 150.° Durante la notte rendono gli onori soltanto al SS. Sacramento.

Art. 151.° Le Sentinelle postate avanti un Corpo di Guardia gridano all'armi nelle circostan-

ze previste agli articoli 124. 129. 130. 131. 132. 138. 146. di questo Regolamento.

CAPO QUINTO
Delle Pattuglie

Art. 152.° Il Comandante stabilisce le Pattuglie, così di giorno che di notte, nell' interno e nell' esterno della Città, quando crede ciò conveniente al pubblico interesse.

Art. 153.° L' ora per la partenza dal Corpo di Guardia, le strade da percorrere, saranno dal Comandante indicate con particolari istruzioni.

Art. 154.° Qualora per accidentali circostanze fosse loro d'uopo di sviare dalle tracciate vie, il Capo-Pattuglia appena rientrato ne farà relazione.

Art. 155.° Allorchè una Pattuglia è costituita di Militi d' un posto di Guardia, la responsabilità del buon andamento di essa non resta già del Capo-Pattuglia, ma bensì cade sopra il Sergente o Comandante del posto medesimo.

Art. 156.° I Comandanti delle Pattuglie devono condurre la loro truppa in buon ordine, senza rumore, e senza permettere ad alcun Milite di allontanarsi nè di commettere disordini, od inquietare le persone innocue.

Art. 157.° Le Pattuglie si fermeranno di tem-

po in tempo ai capi delle contrade, o sulle piazze per ascoltare se alcuno disturbi la quiete pubblica, ed esser pronte a recarsi sul luogo del disordine.

Art. 158.° Qualora abbiano ricevuto l' ordine di entrare nelle osterie, nelle adunanze o Sale da Ballo pubbliche, non devono ivi mangiare e bere o altrimenti distogliersi dal loro dovere.

Art. 159.° Nei luoghi privati non potranno introdursi se non richieste dai padroni delle case stesse.

Art. 160.° Arresteranno le persone che alterassero la pubblica tranquillità, che attentassero alla sicurezza dei cittadini, o alle proprietà, o commettessero disordini, delitti cui importa impedire, o che fossero sospette di trafugare cosa di proprietà altrui, e le condurranno al corpo di Guardia, dove in presenza dei Militi che operarono l' arresto, il Sergente di Guardia farà procedere allo spoglio dell' arrestato, e darà ordine affinchè sia rinchiuso in prigione.

Art. 161.° Tutti gli oggetti che possono costituire corpo di reato saranno tolti all' arrestato e consegnati al Sergente di Guardia, il quale li trasmetterà al Comandante in un sol processo verbale fatto dal Comandante la Pattuglia, sottoscritto dai Militi che operarono l' arresto e vidimato da lui medesimo.

Art. 162.° Le persone arrestate non saranno giammai maltrattate dalle Pattuglie, salvo che volessero usare resistenza o violenza.

Art. 163.° Occorrendo di trovare gravi disordini, o qualche incendio, corrono tosto sul luogo e spiccano un Milite della Pattuglia onde vada ad avvertire il corpo di Guardia.

Art. 164.° Le Pattuglie, incontrandosi durante la notte, devono riconoscersi e darsi la parola; per il che il Comandante di quella che è la prima a scoprir l' altra deve gridare *alt, chi va là*, l' altra deve rispondere *Pattuglia*; ambedue i Comandanti, fermata la loro forza si avanzano l' un verso l' altro a due passi; quello di grado inferiore s' innoltrerà a maggiore prossimità per dare in segreto la parola e ricevere il contrassegno.

Se saranno a grado eguale, la parola sarà data dal Comandante la Pattuglia che avrà ricevuto *l' alt, chi va là;* il Comandante dell' altra risponderà col contrassegno.

Art. 165.° È assolutamente vietato ad ognuno della Pattuglia di condurre la medesima nelle osterie, nella propria casa, o di recarsi in case altrui per bere, mangiare o altrimenti intrattenersi.

TITOLO TERZO

Dell' Istruzione Militare, delle Riviste per Ispezioni d' armi e dei Servizi per Onori Funebri

CAPO PRIMO

Dell' Istruzione Militare

Art. 166.° L' istruzione militare comprende:

La scuola di teoria e di pratica militare.

La scuola del soldato senz' armi e del maneggio dell' armi.

La scuola di Compagnia e Battaglione.

Le passeggiate militari.

Il tiro al bersaglio.

Art. 167.° L' istruzione di teoria ha luogo preferibilmente nella stagione invernale, nei giorni e nelle ore da stabilirsi dal Comandante.

Art. 168.° L' intervento è obbligatorio annualmente per tutti gli Ufficiali e sotto Ufficiali.

Possono ottenere dispense soltanto coloro che giustificassero idoneità, mediante esame subito avanti una Commissione nominata dal Comandante.

L' istruzione pratica è attivata per mezzo degli esercizi sul terreno come all' articolo 175, e a questa prenderanno parte indistintamente gli

Ufficiali e sotto Ufficiali, quantunque abbiano ottenuto l'attestato d'idoneità nell'istruzione di teoria.

Art. 169.° La scuola del soldato senz'armi e del maneggio dell'armi, ha luogo preferibilmente nei mesi di Decembre, Gennajo, Febbrajo, Marzo, non meno di due volte la settimana, nel luogo e nell'ora da stabilirsi dal Comandante.

É obbligatoria annualmente per tutti i Sott'Ufficiali, Caporali e Militi; si formeranno diverse classi a seconda del grado d'istruzione di ciascuno.

Art. 170.° Una Commissione da nominarsi dal Comandante composta di un Luogotenente, di un Sottotenente e Sergente, potrà dispensare quei militi che dietro subito esame mostreranno sufficiente istruzione.

Art. 171.° Le scuole di pelottone, di compagnia, vengono attivate nelle stagioni pi primavera, estate, autunno, e specialmente dal primo Aprile a tutto Maggio, una volta almeno per settimana e preferibilmente nei giorni festivi.

Art. 172.° Ai sopradetti esercizi militari dovranno presentarsi tutti gli Ufficiali e sotto Ufficiali di qualunque età, e tutti i Caporali e Militi di sotto ai 45 Anni.

Art. 173.° Il luogo, il tempo delle passeggiate militari, qualora vengono accordate da chi di ragione, saranno stabiliti dal Comandante.

Art. 174.° Il tiro al bersaglio sarà pur esso obbligatorio per tutti i Graduati e militi che non abbiano oltrepassati gli anni 44, in quelle epoche che saranno stabilite dal Comandante.

CAPO SECONDO
Delle Riviste per ispezione d'armi

Art. 175.° Le riviste per ispezione d'armi si fanno per Sezione e per tutta la Compagnia riunita.

Art. 176.° Non vi sarà meno d'una rivista di Compagnia ogni bimestre.

Art. 177.° Coloro che si presentassero ad una rivista con un arma differente da quella statagli consegnata, saranno considerati come mancanti della medesima.

Dovranno pure presentarsi alle riviste quelli che tengono arma propria.

Art. 178.° Avvenendo che per legittimo impedimento alcuni non possano essere presenti alla rivista nel giorno stabilito, non vanno esenti perciò dal presentarsi ad altra chiamata che il Comandante può determinare.

Art. 179.° Per riguardo a coloro che senza legittimo impedimento non si presentano ad una prima chiamata, si procederà per cura del Comandante all'applicazione dell'articolo 73 della Leg-

ge Organica; oltre ciò sarà in facoltà del Comandante di invitarli, o farli presentare a lui colle loro armi.

Art. 180.° Circa alle deteriorazioni e ai guasti dell'armi provvedono gli articoli 28. 31.

CAPO TERZO

Dei servizi per Onori Funebri.

Art. 181.° La Guardia Nazionale interviene alla sepoltura dell'Intendente del Circondario, e del Sindaco del Comune, in caso di speciale richiesta indirizzata al Comandante.

Art. 182.° Interviene pure alla sepoltura dei Graduati e Militi a richiesta dei parenti del defunto, o per ordine Superiore, secondo le norme particolareggiate nella seguente tabella in cui è specialmente indicata la forza da comandarsi in ragione del grado del defunto.

GRADO	FORZA DI SERVIZIO
Comandante	Un terzo della forza di tutta la Guardia.
Luogotenenti di Compagnia	Un picchetto della forza di 50 Militi della Com gnia a cui appartengono, comandato da un ficiale dello stesso grado.
Luogotenenti non compresi nei quadri di Compagnia	Un picchetto come sopra da designarsi per tur
Sottotenenti di Compagnia.	Un picchetto della forza di 40 Militi della Co pagnia a cui appartengono, comandato da Ufficiale di pari grado.
Sottotenenti non compresi nei quadri di Compagnia.	Un picchetto come sopra.
Sergenti Furieri e Sergenti.	Un picchetto di oɛ Militi della propria Compag comandato da un Sergente.
Caporali Furieri e Caporali.	Un picchetto di 20 Militi della Compagnia a appartengono, comandato da un Sergente.
Militi	Un picchetto di 16 Militi della propria Compagn comandato da un Sergente.

AVVERTENZA

Anche quando i distaccamenti sono comandati da un I so-Ufficiale vi interverrà un Tamburino destinato turno.

DISPOSIZIONE GENERALE

Delle Contravvenzioni al Regolamento

Art. 183.° Le disposizioni contenute in questo Regolamento dovranno osservarsi sotto le pene comminate dagli Articoli 72. 73. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 83. della Legge Organica 4 Marzo 1848, e del Regio Decreto 16 Settembre successivo.

Civitella 8 Aprile 1861.

Il Capitano Comandante
FRANCESCO GOLFARELLI

IL SINDACO

DEL COMUNE DI CIVITELLA

In virtù dell' articolo 63 della Legge Organica della Guardia Nazionale del 4 Marzo 1848 applicata alle già Provincie dell' Emilia con Decreto Governativo del 28 Gennajo 1860. (N.° 37)

DECRETA

Art. 1.° Il presente Regolamento, proposto dal Comandante della Guardia Nazionale del Comune di Civitella pel servizio ordinario per le riviste, per gli esercizi di essa, ecc. sarà, puntualmente ed integralmente osservato, si tosto che riportato abbia l' approvazione della R. Intendenza Generale di questa Provincia.

Art. 2.° Il predetto Comandante ne curerà il pronto e preciso eseguimento.

Civitella 9 Aprile 1861.

Il Sindaco
V. VENZI

APPROVAZIONE SUPERIORE

R.ª INTENDENZA
GENERALE
DI FORLÌ

N.° 2674 Prot. Gen.

OGGETTO

Regolamento del servizio ordinario della Guardia Nazionale.

Risposta alla lettera N.° 206 delli 10 Aprile Anno 1861.

Forlì 19 Aprile 1861

In riscontro al foglio citato in margine, ed a termini dell' Articolo 63 della Legge 4 Marzo 1848, il sottoscritto approva il Regolamento proposto da codesto Sig. Comandante della Guardia Nazionale, e decretato dal Sig. Sindaco di Civitella pel servizio ordinario della Guardia Nazionale medesima.

Per l' Intendente Generale
G. PES.

Per Copia conforme al suo originale reg.° al Prot. dell' Officio Comunale di Civitella oggi 20 Aprile 1861. sotto il N.° 228.

Al Sig. Sindaco di Civitella

IL SINDACO
V. VENZI.